



# COMUNE DI OFFIDA

## PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 28/11/2013

Atto n. 59

**Oggetto:** MODIFICA E RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **VENTOTTO**, del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di **Prima Convocazione**.

Presiede l'adunanza **LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO** nella qualità di Sindaco.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

1	LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO SINDACO	S	10	ALESÌ SERAFINO	CONSIGLIERE	S	
2	BUTTERI PIERGIORGIO	CONSIGLIERE	S	11	CASTELLUCCI GIANNI	CONSIGLIERE	N
3	MASSA LUIGI	CONSIGLIERE	S	12	ALMONTI CLAUDIA	CONSIGLIERE	S
4	D'ANGELO ROBERTO	CONSIGLIERE	S	13	CAMELA MARCELLO	CONSIGLIERE	S
5	ANTIMIANI PIERO	CONSIGLIERE	S	14	CORRADETTI SIMONE	CONSIGLIERE	S
6	STRACCI SANTE	CONSIGLIERE	S	15	ACCIARRI GEREMIA	CONSIGLIERE	N
7	MENSIETTI QUINTO	CONSIGLIERE	S	16	LANCIOTTI MARCO	CONSIGLIERE	N
8	SIBILLINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	S	17	D'ANGELO ANDREA	CONSIGLIERE	S
9	CASAGRANDE GIANPIETRO	CONSIGLIERE	S				

S = Presenti n. 14

N = Assenti n. 3

- FAYE MAMADOU ( Consigliere straniero aggiunto senza diritto di voto)
- PREMICI ALESSANDRA ( Presidente Consulta giovani senza diritto di voto)

Presidenti dei Consigli di Quartiere ( senza diritto di voto):

- COCCI MAURIZIO
- SACCOCCIA ALESSIO
- AURELI VALENTINA
- CICONI REMO
- MARSELLETTI MAURO
- STRACCIA WALTER
- MANCINI GIUSEPPE MARIA
- AMABILI LUIGINO
- PEROZZI ALESSANDRO
- FABRIZI ROBERTA

Assiste il segretario Dott.ssa ROSANNA CICCIOI

incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di scrutatore i Consiglieri Sigg.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C.

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Ragioneria

RESPONSABILE DELL' AREA INTERESSATA: Rag. Vincenzo Talamonti

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: Rag. Vincenzo Talamonti

**OGGETTO: MODIFICA E RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell' Imposta municipale propria;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all' art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l' IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che i Comuni possono approvare o modificare entro il prossimo 30 novembre delibere e regolamenti riguardanti l' imposta municipale sugli immobili;

Vista la circolazione 3D/F del 18 giugno 2012 e la guida "Il bilancio dei comuni, Istruzioni per l' uso 2012 dell' IFEL;

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27/09/2012 è stato approvato il Regolamento per l' applicazione dell' Imposta municipale Propria (IMU);

Considerato che è volontà dell' Amministrazione Comunale adottare un' aliquota ridotta nel caso di due unità immobiliari appartenenti alle categorie da A2 a A7 autonomamente accatastate (con particelle e sub diversi) ma comunicanti ed adibite entrambe ad abitazione principale. Nello specifico si intende adottare un' aliquota ridotta per l' unità immobiliare che non sconta il regime previsto per l' abitazione principale ma facente parte a tutti gli effetti dell' abitazione principale. Per usufruire di tale aliquota è necessario che le unità immobiliari siano adibite per l' intero ad abitazione principale del soggetto passivo IMU; è altresì necessario che le unità immobiliari siano comunicanti tramite porta o scala interna esclusiva di collegamento (scala o porta di collegamento di diversi vani adibiti ad abitazione principale; es. zona notte e zona giorno).

#### PROPONE

1) - la modifica del Regolamento Comunale per l' applicazione dell' imposta municipale propria approvato con atto consiliare n 37 del 27/09/2012 mediante l' inserimento nel testo del seguente nuovo articolo:

**Art. 7 - Unità immobiliari appartenenti alle categorie da A2 a A7 autonomamente**

accatastate ma comunicanti ed adibite entrambe ad abitazione principale del soggetto passivo imu.

1. Nel caso di due unità immobiliari appartenenti alle categorie da A2 a A7 autonomamente accatastate (con particelle e sub diversi) ma comunicanti ed adibite entrambe ad abitazione principale del soggetto passivo IMU è applicata un'aliquota ridotta stabilita annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale.
  2. Per usufruire di tale aliquota è necessario che le unità immobiliari siano adibite per l'intero ad abitazione principale del soggetto passivo IMU e che le unità immobiliari siano comunicanti tramite porta o scala interna esclusiva di collegamento (scala o porta di collegamento di diversi vani adibiti ad abitazione principale; es. zona notte e zona giorno);
  3. Per usufruire di tale aliquota i soggetti interessati dovranno attestare, pena l'esclusione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio corredata da documentazione fotografica dimostrante l'effettiva condizione rispettando le seguenti scadenze:
    - 3a. Per l'anno 2013 la predetta istanza dovrà essere presentata entro il termine del 16 dicembre 2013 e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno 2014.
    - 3b. Dal 01/01/2014 la predetta istanza dovrà essere presentata entro il termine di scadenza della 1° rata dell'anno di riferimento dell'imposta e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno successivo.
  4. L'istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio e il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia IMU al variare delle suddette condizioni;
  5. A seguito di verifica, anche mediante sopralluogo e rilevata l'assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l'Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.
- 2) di riapprovare, fatte salve diverse successive disposizioni normative in materia, il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che a seguito della modifica di cui sopra si compone di n. 16 articoli e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
  - 3) di dare atto che, fatta eccezione per l'integrazione di cui al punto 1) del presente dispositivo e per la diversa numerazione attribuita agli artt 7 e seguenti, restano invariate tutte le precedenti disposizioni regolamentari approvate con l'atto consiliare n 37 del 27/09/2012;
  - 4) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
  - 5) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- Ø di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell'area interessata  
PARERE FAVOREVOLE  
F.to rag. Talamonti Vincenzo
- Ø di regolarità contabile, da parte del responsabile dell'area finanziaria  
PARERE FAVOREVOLE  
F.to rag. Talamonti Vincenzo

RESPONSABILE SERVIZIO  
Rag. Vincenzo Talamonti

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

### INDICE

- Art. 1** - Oggetto
- Art. 2** - Funzionario responsabile
- Art. 3** - Abitazione principale
- Art. 4** - Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 5** - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari;
- Art. 6** - Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli)
- Art. 7** - Unità immobiliari appartenenti alle categorie da A2 a A7 autonomamente accatastate ma comunicanti ed adibite entrambe ad abitazione principale del soggetto passivo imu.
- Art. 8** - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 9** - Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 10** - Immobili inagibili
- Art. 11** - Attività di controllo ed interessi moratori
- Art. 12** - Rimborsi e compensazione
- Art. 13** - Versamenti minimi
- Art. 14** - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 15** - Riscossione coattiva
- Art. 16** - Entrata in vigore del regolamento

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 - Funzionario responsabile**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

### **Art. 3 – Abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

### **Art. 4 – Pertinenze dell'abitazione principale**

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

### **Art. 5 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.  
Allo stesso regime dell'abitazione sono trattate le eventuali pertinenze (C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali).
2. Per usufruire di tale trattamento è necessario produrre specifica certificazione rilasciata dall'Istituto di ricovero, nonché autocertificazione che l'immobile in oggetto non risulti locato né utilizzato.

### **Art. 6 -Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli)**

1. Per le abitazioni possedute da soggetti passivi IMU, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli) come abitazione principale (a condizione che vi sia stata stabilita sia la dimora che la residenza anagrafica), è applicata un'aliquota ridotta stabilita annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Per usufruire di tale aliquota i soggetti interessati dovranno attestare, pena l'esclusione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio rispettando le seguenti scadenze:
3. Per l'anno 2012 la predetta istanza dovrà essere presentata entro il termine del 16 dicembre 2012 e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno 2013.
4. Dal 01/01/2013 la predetta istanza dovrà essere presentata entro il termine di scadenza della 1° rata dell'anno di riferimento dell'imposta e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno successivo.
5. L'istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio e il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia IMU al variare delle suddette condizioni;
6. A seguito di verifica, anche mediante sopralluogo e rilevata l'assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l'Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.

### **Art. 7 - Unità immobiliari appartenenti alle categorie da A2 a A7 autonomamente accatastate ma comunicanti ed adibite entrambe ad abitazione principale del soggetto passivo imu.**

1. Nel caso di due unità immobiliari appartenenti alle categorie da A2 a A7 autonomamente accatastate (con

- particelle e sub diversi) ma comunicanti ed adibite entrambe ad abitazione principale del soggetto passivo IMU è applicata un'aliquota ridotta stabilita annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Per usufruire di tale aliquota è necessario che le unità immobiliari siano adibite per l'intero ad abitazione principale del soggetto passivo IMU e che le unità immobiliari siano comunicanti tramite porta o scala interna esclusiva di collegamento (scala o porta di collegamento di diversi vani adibiti ad abitazione principale; es. zona notte e zona giorno);
  3. Per usufruire di tale aliquota i soggetti interessati dovranno attestare, pena l'esclusione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio corredata da documentazione fotografica dimostrante l'effettiva condizione rispettando le seguenti scadenze:
    - 3a. Per l'anno 2013 la predetta istanza dovrà essere presentata entro il termine del 16 dicembre 2013 e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno 2014.
    - 3b. Dal 01/01/2014 la predetta istanza dovrà essere presentata entro il termine di scadenza della 1° rata dell'anno di riferimento dell'imposta e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno successivo.
  4. L'istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio e il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia IMU al variare delle suddette condizioni;
  5. A seguito di verifica, anche mediante sopralluogo e rilevata l'assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l'Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.

#### **Art. 8 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992, in relazione a quanto previsto dall'Art. 8 comma 4 del D.Lgs n. 23/2011.

Allo scopo di ridurre il contenzioso non si procede ad accertamento nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dal comma successivo.
2. La Giunta Comunale con propria delibera determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

I valori deliberati dalla Giunta Comunale con i criteri di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo e pretesa.

Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune non saranno oggetto di attività di accertamento.

Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
3. Ai fini dell'imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione del Comune indipendentemente dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per conto sulla quantificazione dell'ammontare del valore medesimo.

#### **Art. 9 - Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure

abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 10 – Immobili inagibili**

1. Le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato sono identificate nelle sottoriportate fattispecie:

- fabbricato non occupato da demolire;
- fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione;
- fabbricato non occupato i cui vincoli urbanistici, e quelli posti dalle competenti Soprintendenze, impediscono la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente.

In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

2. Lo stato di inagibilità dell'immobile dovrà essere certificato dall'Ufficio Tecnico Comunale attraverso il rilascio di certificazione di inagibilità.

#### **Art. 11 – attività di controllo ed interessi moratori**

Il Comune procede alla rettifica della dichiarazione in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza degli elementi dichiarati; provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, di omesso o parziale versamento del tributo.

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

#### **Art. 12 – Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad euro 12,00.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso con altro debito tributario (TARSU o ICI anni precedenti anno 2012).

#### **Art. 13 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro.

Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a tre mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c) l'importo non può più essere rateizzato.

**Art. 15 – Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla Legge.

**Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

**IL SINDACO PRESIDENTE**

Propone la discussione congiunta dei punti 3 e 4 all'ordine del giorno aventi ad oggetto “ Modifica e riapprovazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)” e “Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquota ridotta in caso di unità immobiliari appartenenti alle cat. Da A2 ad A7 autonomamente accatastate ma comunicanti ed adibite entrambe ad abitazione principale del soggetto passivo IMU”, per poi procedere alla votazione distinta delle singole proposte . Cede quindi la parola all'Assessore Massa.

L'Assessore Massa informato il Consiglio che il Regolamento in esame è stato già discusso in Commissione “ Statuto e Regolamenti” riportando l'approvazione di tutti i componenti, illustra le modifiche che si vogliono introdurre e la conseguente proposta di riduzione dell'aliquota IMU.

Il Consigliere Camela: “Le proposte in esame sono state già discusse in Commissione. Ridurre l'aliquota IMU per le fattispecie proposte è una decisione equa e giusta e otterrà il voto favorevole del nostro gruppo”;

Il Sindaco, accertata l'assenza di altri interventi e dichiarazioni di voto, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta ad oggetto “Modifica e riapprovazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)” nel testo sopra riportato.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la discussione in aula;

Vista la proposta in approvazione;

Verificato che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favori di regolarità tecnica e contabile espressi dal competente Responsabile ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000 nonché il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 dello stesso Tuel;

Con votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti n.14

Astenuti n. /

Votanti n. 14

Voti favorevoli all'approvazione della proposta n. 14

Voti contrari all'approvazione della proposta n./

**DELIBERA**



**di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata ad oggetto “MODIFICA E RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”**

**Infine stante l'urgenza dei conseguenti adempimenti, con successiva votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato:**

**Presenti n.14**

**Astenuti n. /**

**Votanti n.14**

**Voti favorevoli n.14**

**Voti contrari /**

**DELIBERA**

**di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.**

Letto e sottoscritto:

**IL SINDACO**

F.to Dott. LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to D.SSA ROSANNA CICCIOLE

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo.

Offida, li 06/12/2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

D.SSA ROSANNA CICCIOLE

Firmato sulla copia in originale depositata presso la Segreteria Comunale

---

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.L.vo n°267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to RAG. TALAMONTI VINCENZO

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Offida, li **21/11/2013**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to RAG. TALAMONTI VINCENZO

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità contabile dell'atto il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Offida, li **21/11/2013**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to RAG. TALAMONTI VINCENZO

---

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 06/12/2013 al 20/12/2013  
ai sensi dell'art. 124 del D.to L.vo n. 267/2000 (n. \_\_\_\_ REG.PUB)

- Pubblicata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per 30gg.

- Che la presente deliberazione è esecutiva il 28/11/2013

- perchè dichiarata immediatamente esecutiva
- decorsi 10 gg. dall data d inizio della pubblicazione

Lì .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to D.SSA ROSANNA CICCIOLE